

372381

2000

ORIGINALI

TRIBUNALE DI ROMA

N. 372381

N. 38462

N. 44544 Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE OTTAVA CIVILE

nella persona del giudice unico dott. Giampiero Barrasso, ha emesso la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 11415

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1997

rimessa in decisione all'udienza del 4/7/2000 con termine per repliche alle comparse  
conclusionali scaduto il 22/9/2000 e vertente

TRA

Di Domenico Fiammetta

elett.te dom.ta in Roma, via A. Ferrara, 12

presso lo studio del procuratore avv.to Erasmo Colaruotolo

che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

E

Banca di Roma S.p.a.

elett.te dom.ta in Roma,

presso lo studio del procuratore avv.to Pieremilio Sammarco

che la rappresenta e difende per delega conferita a mezzo atto notarile, in atti

OPPOSTA

E

Fezia Guerrino

elett.te dom.to in Roma via G.A. Plana, 4

presso lo studio dei procuratori avv. ti Ignazio Porcarì e Maria Letizia Spasari

che lo rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di chiamata in causa notificato

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: opposizione a precetto



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE COPIE AUTENTICHE

Richiedente Sammarco

Esecutiva 3 x Banca di Roma S.p.A.

Autentica




Uso Studio

Diritti 3 x 14000

Bolli 9 x 2000

Esente

21 MAR. 2001



PERCEPITO DIRITTO  
DI REGISTRAZIONE

## CONCLUSIONI

All'udienza del 4/7/2000 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle stesse già formulate nei rispettivi atti introduttivi nonché, per l'opponente, anche nell'atto di chiamata in causa del terzo e in via istruttoria ammettersi CTU come da verbale, per la valutazione dell'immobile offerto in garanzia dalla Di Domenico e con riferimento al momento della stipulazione del contratto di mutuo ed al momento attuale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14/3/97, Di Domenico Fiammetta, proponeva opposizione avverso atto di precetto notificato in data 1/2/97 con il quale la Banca di Roma S.p.a. le aveva intimato il pagamento a favore della stessa Banca, della somma di £. 260.160.063 oltre accessori, in virtù di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo stipulato in data 20/2/92 tra la Di Domenico e il Banco di Santo Spirito e garantito, a favore del mutuante, da ipoteca iscritta sull'immobile sito in Roma, via Aurelia n. 595 di proprietà dell'opponente.

Di Domenico Fiammetta, pertanto, conveniva in giudizio la Banca di Roma S.p.a. deducendo preliminarmente la nullità dell'atto di precetto per difetto di notifica poichè effettuata presso la sua residenza anagrafica anzicchè nel luogo di effettiva abituale dimora o domicilio; domicilio peraltro indicato dalla stessa opponente all'atto della conclusione del contratto di mutuo con la controparte;

chiedeva nel merito dichiararsi la nullità di detto contratto di mutuo stipulato in data 20/2/92 con l'allora Banco di Santo Spirito - attuale Banca di Roma - assumendolo viziato per omessa tipicizzazione della causa, avendo in realtà le parti posto in essere una operazione di finanziamento atipica qualificabile quale "mutuo di scopo" la quale, connotando particolarmente la causa tipica del contratto di mutuo, doveva espressamente essere prevista nel contratto sotto forma di clausola pattizia, sì da vincolare la parte mutuataria, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi relativi alla somma mutuata, anche al perseguimento dello scopo previsto in contratto.

In particolare, l'opponente asseriva di non avere incassato la somma di £. 200.000.000 erogata a titolo di mutuo, essendo stata la stessa utilizzata quasi interamente a favore dell'istituto mutuante e destinata ad azzerare lo scoperto del conto corrente intestato alla Di Domenico presso la Banca di Roma ammontante a circa £. 190.000.000.

Deduceva inoltre l'annullabilità del contratto di mutuo per essere l'opponente incorsa in errore-vizio nella stipulazione dello stesso, avendo prestato il proprio consenso per effetto di una falsa rappresentazione della realtà relativa alle conseguenze lesive e pregiudizievoli dell'accordo; chiedeva altresì l'accertamento della responsabilità della società opposta in merito alla violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale nonché degli obblighi di informazione del cliente specificamente gravanti sulla stessa parte la quale, nel concedere il mutuo garantito da iscrizione ipotecaria sull'immobile di proprietà dell'opponente, colpevolmente rinunciava alla garanzia sul conto corrente bancario prestata dal Sig. Guerrino Fezia.

Sosteneva infine l'infondatezza delle pretese creditorie avversarie di cui all'intimazione di pagamento ritenendo non dovute le somme richieste e per l'effetto, chiedeva la condanna della Banca di Roma al risarcimento di tutti i danni materiali, morali e fisici ad essa causati oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria delle spese di causa.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25/6/97, l'opposta Banca di Roma S.p.a. contestava le avverse deduzioni assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto; nella specie, sosteneva preliminarmente la regolarità della notifica dell'atto di precetto effettuata a mezzo posta ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la residenza anagrafica della Di Domenico nel Comune di Santa Marinella risultante dai registri e dal certificato anagrafico della stessa, assumendo che l'elezione di domicilio indicata dalla parte mutuataria nel contratto di mutuo doveva ritenersi vincolante soltanto per le comunicazioni effettuate dalla Banca relative all'esecuzione dello stesso, tra le quali non poteva ricomprendersi la notifica del precetto in quanto atto inerente alla patologia del rapporto contrattuale posto in essere; rilevava inoltre l'eventuale nullità della notifica del precetto doveva considerarsi sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio dell'opponente, in base al principio generale del raggiungimento dello scopo dell'atto di cui al combinato disposto degli artt. 156 e 157 del codice di rito;

deduceva altresì la inammissibilità della proposta opposizione qualificandola quale opposizione agli atti esecutivi poiché tardiva e proposta oltre i termini consentiti dall'art. 617 c.p.c..

L'opposta contestava nel merito le deduzioni avversarie relative alla nullità ovvero all'annullabilità ed inefficacia del contratto di mutuo stipulato tra le parti.

ADDUCEVA infatti, da un lato, l'inesistenza di uno scopo ulteriore e diverso da quello del contratto tipico posto in essere il quale, consistendo in una normale operazione di finanziamento disciplinata dalle norme relative al credito fondiario, poteva servire al soddisfacimento di una qualunque esigenza finanziaria della parte mutuataria, senza necessità di alcuna formalizzazione di eventuali vincoli in ordine alla destinazione della somma erogata;

INNEVEA, dall'altro, insussistente il requisito dell'essenzialità dell'errore previsto dall'art. 1428 c.c. per l'annullamento del contratto, avendo la Di Domenico prestato il proprio consenso consapevolmente, accettando liberamente di sottoscrivere il contratto e le relative clausole negoziali.

CONCLUDEVA pertanto chiedendo volersi dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi perché proposta fuori termine ed il rigetto dell'opposizione all'esecuzione perché infondata nel merito. Con vittoria delle spese di causa.

SUCCESSIVAMENTE, con atto di chiamata in causa autorizzato dal Giudice su istanza dell'opponente all'udienza del 26/11/97 e notificato in data 6/3/98, Di Domenico Fiammetta conveniva in giudizio il terzo Fezia Guerrino, deducendo la responsabilità dello stesso in ordine alla conclusione del contratto di mutuo stipulato tra la Di Domenico e la Banca di Roma.

L'OPPOSIZIONE affermava infatti di essere stata indotta da quest'ultimo, padre dei suoi figli, a stipulare un contratto di mutuo con la Banca di Roma ag. 8 di piazza Irnerio, essendo in debito verso la stessa Banca di una rilevante somma di danaro, in conseguenza di un eccessivo "splafonamento" nel fido direttamente garantito dal Fezia e concesso dall'istituto di credito su un conto corrente intestato alla Di Domenico, il quale serviva per soddisfare tutte le esigenze economiche connesse al mantenimento dei figli minori;

DEDUCEVA inoltre che il Fezia la aveva convinta alla stipulazione del mutuo prospettandole artatamente la convenienza economica di quest'ultimo rispetto al fido, con lo scopo in realtà di sottrarsi alla garanzia precedentemente prestata, inducendola così ad iscrivere ipoteca volontaria a favore della Banca sull'immobile di sua proprietà ove la stessa svolgeva l'attività di commerciante; che il Fezia, previo accordo con l'opponente e con la Banca, si era obbligato al pagamento delle rate relative al contratto di mutuo il quale, solo nominalmente sarebbe stato intestato alla Di Domenico; che il Fezia effettivamente pagò le prime rate di mutuo interrompendo tuttavia i pagamenti successivi nel 1995, determinando così l'attuale

situazione debitoria dell'opponente la quale è rimasta unica debitrice nei confronti della Banca.

L'opponente chiedeva pertanto dichiararsi non dovute, da parte sua, le somme richieste dalla Banca ed indicate nell'atto di precetto poiché relative ad un contratto nullo o comunque annullabile ed inoltre, dichiararsi la validità ed efficacia del fido concesso sul c/c n. 3259/53 e la conseguente responsabilità del Fezia in qualità di garante del fido stesso;

in subordine, dichiararsi dovute da quest'ultimo alla Banca di Roma le somme relative al contratto di mutuo di cui all'intimazione di pagamento; condannarsi infine il Fezia al

risarcimento nei confronti della Di Domenico, in via esclusiva o solidale con la Banca di Roma di tutti i danni morali, materiali e fisici ad essa causati. Con vittoria delle spese di lite.

Costitutosi in giudizio con comparsa depositata il 6/5/98 il terzo Fezia Guerrino contestava le avverse deduzioni di cui all'atto di chiamata in causa, ritenendole del tutto infondate in fatto ed in diritto, deducendo preliminarmente l'erronea prospettazione dei fatti di causa da parte dell'opponente.

In particolare, sosteneva che lo scoperto di conto corrente della Di Domenico, di £.190.000.000 fosse dovuto alla gestione deficitaria delle proprie attività commerciali intraprese nell'immobile di via Aurelia n. 595 alle quali egli era sempre rimasto estraneo, e non già al mantenimento dei figli minori cui lo stesso Fezia provvedeva corrispondendo alla madre una quota mensile; che egli, lungi dal costituirsi formalmente garante del fido relativo al conto intestato alla Di Domenico, più volte era intervenuto presso la Banca per ripianarne i saldi negativi al solo fine di sostenerla moralmente e materialmente viste le difficoltà economiche in cui la stessa versava; che il Fezia non aveva affatto carpito la buona fede della opponente inducendola in errore nella stipulazione del contratto di mutuo e promettendole di pagare le relative rate; che pertanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, controparte essendo imprenditrice, commerciante e comunque già consulente del lavoro, aveva stipulato volontariamente il contratto di mutuo nella piena consapevolezza dei rischi che tale operazione comportava; operazione cui il Fezia era in ogni caso rimasto del tutto estraneo, essendo stata posta in essere esclusivamente dai contraenti Di Domenico e Banca di Roma.

Chiedeva dunque dichiararsi inammissibile ed infondata la pretesa avanzata da controparte nei suoi confronti. Con vittoria delle spese di causa.

Prodotta documentazione, assunto l'interrogatorio formale di Fezia Guerrino e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto esaminata la domanda, avanzata dall'opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio e formulata anche in sede di conclusioni, relativa all'ammissione di CTU allo scopo di valutare l'immobile offerto in garanzia all'Istituto di credito mutuante dalla proprietaria Di Domenico Fiammetta e di determinarne il valore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

L'opponente afferma l'utilità di tale mezzo di prova per accertare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale da parte della Banca la quale, nel concederle il mutuo, ed al fine di giustificare l'erogazione della somma di £.200.000.000 avrebbe sopravvalutato l'immobile ipotecato attribuendogli un valore spropositato in relazione alla effettiva consistenza (20 mq) ed all'esiguo valore economico dello stesso, inducendola in tal modo ad accettare condizioni contrattuali economicamente svantaggiose e, in definitiva, a stipulare un contratto invalido.

Orbene, la domanda istruttoria dell'opponente non merita di essere accolta.

La consulenza tecnica - la quale non è vero e proprio mezzo di prova e non può come tale esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume - è nel caso di specie inammissibile, non avendo l'opponente allegato elementi di fatto o circostanze atti a dimostrare il comportamento contrario a buona fede e correttezza contrattuale della Banca ed i pregiudizi subiti in conseguenza di esso.

Risulta infatti, al contrario, che la Di Domenico, la quale era presente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, abbia avuto consapevolezza di tutte le circostanze rilevanti ai fini della conclusione dello stesso, in particolare, di quelle riguardanti l'entità della somma pattuita ed erogata a titolo di mutuo, il valore del bene ipotecato ed il valore del credito in relazione al quale è stata iscritta la garanzia ipotecaria; circostanze che risultano essere state portate a conoscenza della parte mutuataria e che la stessa non può sostenere di avere incolpevolmente ignorato per violazione delle regole di cui agli art. 1175 e 1176 c.c. da parte dell'istituto mutuante.

Inoltre, l'istanza di CTU è irrilevante ai fini della decisione.

Deve ritenersi infatti che - anche laddove il valore di mercato dell'immobile risultasse effettivamente inferiore a quello stimato dalla Banca - la domanda dell'opponente non

sarebbe comunque fondata, essendo tale circostanza ininfluenza ai fini di una declaratoria di nullità o annullamento del contratto sottoscritto tra le parti, appartenendo alla valutazione discrezionale del mutuante l'individuazione delle garanzie e del loro valore e comportando una supervalutazione del bene offerto in garanzia di fatto una situazione suscettibile di ripercuotersi negativamente sul solo mutuante il quale potrebbe rivalersi sul bene nei limiti del valore effettivo di esso.

Quanto alla questione preliminare, sollevata dall'opponente, relativa alla nullità del precetto per omessa notifica nel luogo di effettiva abituale dimora o domicilio della stessa, va detto che non possono condividersi le argomentazioni addotte al fine di farne derivare la nullità della notifica dello stesso. Va infatti osservato, alla luce dell'interpretazione delle norme processuali in materia fornita dalla Suprema Corte, che qualunque irregolarità della notifica resta sanata, con effetto ex tunc, in seguito all'opposizione dell'intimato, purchè si accerti l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto in base ai principi desumibili dagli artt. 156 e 160 c.p.c. ai quali vanno coordinate le disposizioni particolari relative alle opposizioni agli atti esecutivi (v. Cass. n.12084/92; Cass. n. 2409/86; Cass. n. 284/67).

Nel caso di specie, dato che lo scopo dell'atto di precetto è quello di costituire in mora il debitore rendendogli noto il proposito del creditore di procedere all'esecuzione nel caso in cui non adempia volontariamente l'obbligazione indicata nel titolo entro il termine prefissato, deve ritenersi che la proposta opposizione da parte della Di Domenico fornisca la prova evidente che la finalità dell'atto è stata raggiunta, sì da non poterne pronunciare la nullità, a nulla rilevando che la costituzione in giudizio della stessa sia avvenuta proprio allo scopo di farne valere le irregolarità formali.

In merito al secondo motivo di opposizione - relativo alla nullità del contratto stipulato in data 20/2/92 tra Di Domenico Fiammetta e Banco di Santo Spirito attuale Banca di Roma S.p.a. per omessa tipicizzazione della causa necessaria come per legge - deve rilevarsi l'errata qualificazione giuridica della fattispecie operata dall'opponente, laddove afferma essere stato stipulato tra le parti un contratto di finanziamento atipico corrispondente al c.d. mutuo di scopo con il quale il mutuatario si obbliga, oltre a restituire il tantundem, a realizzare anche un obiettivo ulteriore in vista del quale l'erogazione del danaro ha avuto luogo.

Se è condivisibile quanto affermato dall'opponente, in ordine al fatto che l'obiettivo ulteriore, traducendosi in un vero e proprio obbligo per il mutuatario, debba risultare espressamente dal contratto attraverso una clausola di destinazione della somma mutuata, è

anche vero che in assenza di una tale previsione, e mancando la prova contraria, debba normalmente escludersi la sussistenza di un contratto di finanziamento denominabile quale mutuo di scopo, dovendo al contrario presumersi che le parti abbiano voluto realizzare gli elementi del contratto tipico di mutuo disciplinato dall'art. 1815 c.c. in cui il mutuatario può utilizzare liberamente la somma ricevuta in prestito.

Orbene, nel caso concreto, dall'esame della documentazione prodotta relativa al contratto di mutuo ed ai patti integrativi sottoscritti dalle parti, si evince come le stesse abbiano posto in essere un tipico contratto di finanziamento assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 1815 e ss. c.c. ed alla normativa speciale in materia di credito fondiario, in cui l'istituto mutuante risulta garantito da una iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Roma, via Aurelia n. 597 di proprietà della mutuataria Di Domenico Fiammetta la quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma mutuata ed i relativi interessi rateizzati nel termine di dieci anni. Dal tenore letterale di tali documenti, non risulta infatti la previsione di alcun vincolo di destinazione del denaro prestato ed in particolare l'obbligo a carico della Di Domenico di utilizzare la somma mutuata per estinguere l'altra posizione debitoria verso il creditore derivante dal fido concesso sul conto corrente n. 3259/53 esistente presso l'agenzia di P.zza Innerio della stessa Banca di Roma.

Né può essere determinante, al fine di ritenere provata la sussistenza del mutuo di scopo, il fatto - pure affermato dall'opponente - che in concreto la stessa abbia impiegato interamente la somma percepita per ripianare lo scoperto del conto corrente a lei intestato, non essendo rilevanti, dal punto di vista causale né le modalità relative all'utilizzazione del danaro mutuato né, tantomeno, i motivi che hanno indotto l'opponente a tale utilizzo.

Sulla base di tali considerazioni pertanto anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato non potendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo.

Analogamente, deve ritenersi l'insussistenza degli elementi, dedotti nell'atto di opposizione, posti a fondamento della domanda di annullamento del contratto di mutuo stipulato tra l'opponente e l'opposta Banca di Roma per vizio del consenso determinato da errore.

Invero l'opponente non ha fornito la prova, su di essa gravante secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., della rilevanza del vizio sotto il duplice profilo della sua essenzialità nonché, della riconoscibilità da parte dell'altro contraente.

Sotto il primo profilo, risulta indimostrato l'assunto secondo il quale la Di Domenico, a causa di una falsa rappresentazione della realtà, creata dall'opposto e dal terzo Fezia Guerrino in



ordine alla maggiore convenienza del contratto di mutuo rispetto al fido, non avrebbe avuto consapevolezza degli effetti giuridici essenziali relativi al negozio giuridico posto in essere, tanto da accettare di rinunciare all'avallo prestato dal Fezia sul fido stesso.

A parte il fatto che dalla documentazione prodotta non risulta che il Fezia abbia assunto obblighi nei confronti della Banca o della Di Domenico in qualità di avallante o comunque, di garante di tale fido, appare ravvisabile al contrario, dall'interpretazione delle circostanze emergenti dagli atti nonchè, dalla valutazione in concreto delle condizioni personali dell'opponente e di quelle oggettivamente esistenti al momento della stipulazione del contratto, la sussistenza della piena consapevolezza della stessa circa il tipo di negozio giuridico stipulato e le conseguenze di esso.

Deve osservarsi infatti da un lato, che non vi è prova che l'errore dedotto dall'opponente abbia determinato quest'ultima all'accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle che altrimenti sarebbero state stipulate, tale da giustificare l'annullamento del contratto di mutuo;

dall'altro, che esso, risolvendosi in un errore di valutazione sulla convenienza del negozio stipulato, attiene solo ai motivi interni dello stipulante ed è, perciò, irrilevante.

Sotto il secondo profilo, pure difetta l'elemento della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente inteso come capacità di rilevazione di esso da parte di un soggetto mediamente diligente, tenuto conto anche della sua buona fede in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità degli stipulanti.

Non può dunque accogliersi la domanda di annullamento del contratto di mutuo del quale, conseguentemente, va riconosciuta la piena validità ed efficacia.

Per quanto concerne la domanda avanzata dalla Di Domenico nei confronti del terzo chiamato Fezia Guerrino, si osserva quanto segue.

Va ribadita, in base alle considerazioni che precedono, l'insussistenza di un errore-vizio relativo al contratto di mutuo stipulato in data 20/2/92 tra Di Domenico Fiammetta e Banca di Roma S.p.a. ascrivibile, secondo l'opponente, a colpa di quest'ultima e soprattutto del Fezia il quale la avrebbe indotta alla stipulazione promettendole di obbligarsi formalmente verso la Banca al pagamento delle rate di mutuo con lo scopo, in realtà, di sottrarsi alla garanzia precedentemente prestata sul conto corrente bancario e sul fido intestati alla Di Domenico; garanzia la cui esistenza, più volte affermata dall'opponente, non risulta altresì provata.

Il quadro probatorio emerso invero, non rivela profili di responsabilità a carico del Fezia in ordine alle vicende per cui è causa, alle quali questi risulta estraneo.

Da un lato, infatti, appaiono ininfluenti rispetto al thema decidendum i rapporti personali, familiari ed economici esistenti tra la Di Domenico ed il Fezia, in particolare, quelli riguardanti gli obblighi di garanzia assunti da quest'ultimo nei confronti della opponente sul conto corrente n. 3259/53 a lei intestato presso la Banca di Roma dei quali comunque, come sopra precisato, non è stata fornita la prova;

dall'altro, va rilevato come, dalla documentazione in atti, non risulta che il Fezia abbia formalmente assunto alcun obbligo giuridico nei confronti delle parti contraenti - Di Domenico e Banca di Roma, in ordine alla restituzione della somma mutuata né, tantomeno, che lo stesso si sia obbligato con una esplicita dichiarazione di volontà - così come richiesto per legge - in qualità di garante, prestando garanzie di natura personale o reale.

Né è sufficiente, per ritenere provato il contrario, il fatto che il Fezia abbia corrisposto alla Banca in data 6/11/92 la somma di £. 19.349.707 a titolo di rateo del mutuo disponendone l'addebito diretto sul proprio conto corrente bancario, dovendo presumersi, in assenza di uno specifico obbligo sullo stesso gravante, che tale pagamento sia stato effettuato per spirito di liberalità, ciò che emerge anche dall'interrogatorio formale dello stesso Fezia.

Deve dunque dichiararsi esclusa ogni responsabilità dello stesso in ordine al contratto di mutuo concluso tra Di Domenico Fiammetta e Banca di Roma S.p.a. nonché, in ordine al pagamento delle rate di mutuo e di tutte le somme dovute e debende a favore della Banca indicate nell'atto di precetto notificato all'opponente in data 1/2/97.

Al rigetto dell'opposizione consegue anche il rigetto delle domande risarcitorie per i danni materiali, morali e fisici avanzate dalla Di Domenico nei confronti sia dell'opposta Banca di Roma che del terzo chiamato Fezia Guerrino.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

- Rigetta integralmente l'opposizione proposta da Di Domenico Fiammetta avverso l'atto di precetto notificato il 1/2/97 e le domande tutte dalla stessa avanzate nei confronti della Banca di Roma S.p.a.;

- rigetta la domanda di pagamento e la pretesa di garanzia avanzate da Di Domenico Fiammetta nei confronti di Fezia Guerrino;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall'opponente sia nei confronti dell'opposta Banca di Roma che del terzo chiamato Fezia Guerrino;
- condanna Di Domenico Fiammetta alla rifusione, nei confronti della Banca di Roma S.p.a. delle spese di giudizio, che si liquidano in complessive £. 10.793.000 (di cui £. 513.400 per spese, £. 3.280.000 per competenze, £. 7.000.000 per onorari), più IVA e CAP;
- condanna la stessa alla rifusione, nei confronti di Fezia Guerrino, delle spese di giudizio che si liquidano in complessive £. 11.574.400 (di cui £. 453.700 per spese, £. 3.410.000 per competenze, £. 6.700.000 per onorari, £. 1.011.000 per spese generali), più IVA e CAP.

Così deciso in Roma 19 Ottobre 2000.

Il Giudice  
Dott. Giampiero Barrasso

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
D.ssa Margherita ROSCIANO

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 27 NOV. 2000  
IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
D.ssa Margherita ROSCIANO

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2  
Registrato in data 12 FEB. 2001  
di R. £. 352  
centodiecimila  
P. Il Dirigente AA. Servizi  
(D.ssa Maria C. Di Filippo)  
a Responsabilità del Dott. GIACCHINO

109T	250.000
456T	60000
TOT.	310000

